

## REGIME FISCALE TRANSITORIO PER I DIVIDENDI DELIBERATI ENTRO IL 31.12.2022: APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 163/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello in esame, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale transitorio applicabile alle distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni cd. qualificate in società ed enti soggetti all'Ires, deliberate entro il 31 dicembre 2022 e alla collegata presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
- ✓ Come si ricorderà, la Legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 999-1006, L. 205/2017) ha modificato, tra l'altro, il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale derivanti da partecipazioni cd. qualificate (ex art. 67, TUIR) percepiti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, prevedendo l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva del 26%. Contestualmente, è stato introdotto un regime transitorio applicabile *«alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022»* in virtù del quale alle predette distribuzioni continua ad applicarsi il regime fiscale previgente.
- ✓ Secondo detto regime, gli utili – derivanti da partecipazioni qualificate e percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale – concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente persona fisica (e sono dunque soggetti a tassazione Irpef) in misura parziale variabile stabilita da appositi decreti ministeriali (dal 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 fino al 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016). I citati decreti prevedono altresì una presunzione in forza della quale, a prescindere dalla delibera assembleare, gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e, infine, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
- ✓ Nel caso di specie, l'istante aveva chiesto se, nel caso di delibera assembleare senza attribuzione specifica di riserve, fosse possibile limitare l'applicazione della presunzione citata agli utili distribuiti ai soli soci qualificati, scegliendo dunque le riserve da destinare ai soci non qualificati. L'Agenzia, tuttavia, in assenza di qualsiasi elemento, nei decreti ministeriali, atto a circoscrivere l'ambito applicativo della presunzione in parola, esprime parere negativo al riguardo sostenendo che la presunzione si applichi a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione e del percettore degli utili. Pertanto, in caso di distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere utilizzare le riserve di utili ante 2018 indipendentemente dalla natura della partecipazione (qualificata o meno).

